



COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ANNESSO A PUBBLICI ESERCIZI AI SENSI DELLA
DELIBERA DI C.C. N° 71 DEL 10/12/2014

Concessione n° 595/P.E. Del 31.8.2018
rilasciata in data 31.8.2018

Procedimento Unico Autorizzatorio (PUO)

IL DIRIGENTE


PRATICA n. 8128 - 2018 (Prot. Gen. N. 462130 - 2018)	
Del 21/05/2018	presentata da LONGOBARDO ANTONIO
CF: LNGNTN58D08F839L	nella qualità di AMMINISTRATORE
Della società LONGOBARDO S.A.S. DI ANTONIO LONGOBARDO & C.	
P.IVA 07895670631	con sede legale in NAPOLI VIA STANISLAO MANNA 42-44
Sede operativa in Napoli	VIA DELL'EPOMEIO 165-167
Dato atto del possesso del titolo giuridico abilitativo all'esercizio dell'attività di somministrazione: SCIA prot. 89306 del 27/01/2018, chiusa con esito positivo.	
Rilevato che il possesso del titolo giuridico abilitativo all'esercizio dell'attività implica il regolare possesso in capo al concessionario dei requisiti di cui al D.Lgs 159/2011 e all'art. 71 del D.Lgs. 59/2010. Rilevato, altresì, che la comunicazione antimafia ha una validità di sei mesi dalla data di acquisizione (art. 86 comma 1 D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii), il presente provvedimento, rilasciato in data successiva alla scadenza di validità della predetta documentazione antimafia, decade in caso di successiva accertata sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011.	

Visto il Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2018., in particolare gli artt. 6, 7, 8, 10, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 31.

il *Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e /o artigianali (di seguito Regolamento dehors)*, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 71 del 10/12/2014.

Verificata la completezza e la conformità delle dichiarazioni rese dal richiedente ai sensi del DPR 445/2000 sul possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della concessione nonché sul rispetto delle condizioni e dei limiti imposti dal Regolamento "Dehors" nonché la completezza degli allegati tecnici.

Vista la dichiarazione ai fini della regolarità contributiva e del rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in cui l'interessato ha autocertificato,



l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato B del Regolamento COSAP (ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito).

Richiesti i pareri di rito ai servizi e agli Enti coinvolti nel procedimento.

Dato atto che non sussistono **in capo** al responsabile del procedimento e in capo al Dirigente situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.

Dato atto che per la mancanza di personale, per le carenze dell'applicativo SUAP e delle attrezzature tecniche a disposizione del servizio non è stato possibile rispettare i tempi del procedimento, stabiliti dal vigente Regolamento de hors.

Visto

il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera di C.C. n. 46 del 9/3/2001 e s.m.i.;

il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e il relativo Regolamento di Attuazione;

il D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

la L. 241/90 e s.m.i.;

l'art. 6 bis della Legge 241/90 e s.m.i.;

gli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e s.m.i.;

gli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento del Comune di Napoli, approvato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014 e modificato con deliberazione di G.C. n. 217 del 29/04/2017;

il D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97 che ha soppresso l'obbligo di pubblicazione dei provvedimenti di autorizzazione/concessione di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, aggiornato con deliberazione di G.C. n. 34 del 30/01/2018 e il relativo Allegato 3, denominato "Schede processi per area di rischio" che identifica gli eventi rischiosi correlati ai provvedimenti Concessori /Autorizzatori (rischi da R1 a R16) e le relative misure a presidio del rischio corruttivo di cui l'Amministrazione si è dotata, Allegato 3 bis.

Attestato che sono state rispettate le misure di mitigazione del rischio corruttivo di cui al succitato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, aggiornato con deliberazione di G.C. n. 34 del 30/01/2018.

Attestata la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. e degli artt. 13 comma 1, lettera b e 17, comma 2 lettera a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di C.C. n. 4 del 28/2/2013.

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUALE

CATEGORIA COSAP	TARIFFA €	MQ	CANONE €
C	75,45	15	1131,75

acquisito il pagamento pari ad € 377,25 effettuato in data 26/7/2018 ai sensi dell'art. 31 del Regolamento per occupazione di suolo pubblico e l'applicazione del relativo canone (COSAP), determinato in base ai mesi di effettiva occupazione ai sensi dell'art. 27 del vigente Regolamento COSAP.

CONCEDE



Alla società LONGOBARDO S.A.S. DI ANTONIO LONGOBARDO & C.

l'occupazione di suolo pubblico nell'area prospiciente il pubblico esercizio sito in Napoli in

VIA DELL'EPOMEIO 165-167

per l'installazione di tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere, rappresentati nel progetto allegato che costi-

✓

tuisce parte integrante del presente atto, con il divieto di utilizzare grillages, teli verticali in pvc, paraventi e pedana e ogni ulteriore elemento di arredo e con la prescrizione di depositare all'interno del locale gli arredi nei giorni e negli orari di chiusura dell'attività

con un ingombro totale di mq 14,34

La concessione è valida fino al 31 dicembre 2022

Alla scadenza dei cinque anni è ammesso il rinnovo. Ai fini del rinnovo, il titolare dell'esercizio a cui è annessa l'occupazione deve presentare, **dal 1 settembre al 30 novembre**, apposita comunicazione contenente la dichiarazione attestante il permanere delle condizioni che hanno determinato il rilascio della concessione originaria e la documentazione comprovante i versamenti dei canoni di concessione. L'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti inerenti il pagamento dei canoni dovuti, **salvo il caso, di sottoscrizione di un piano di rateizzo in bonis con l'Amministrazione, costituisce causa di diniego del rinnovo.**

Il presente provvedimento sarà reso disponibile al Servizio tributario competente e alla Polizia Locale mediante pubblicazione nella sezione "Aree Tematiche" del sito istituzionale del Comune di Napoli.



Il Dirigente

Dott.ssa Caterina Cetrangolo

COMUNE DI NAPOLI

OGGETTO: Elaborato grafico integrativo allegato
alla richiesta di occupazione di suolo
pubblico annesso a pubblico esercizio

LA RICHIEDENTE:

LONGOBARDO ANTONIO S.A.S.
di LONGOBARDO & C.
Via dell'Epomeo 165/167 - 80126 Napoli
P.Iva 07895670631
Tel. 081-6133110

"LONGOBARDO S.A.S." DI ANTONIO LONGOBARDO & C.

GRAFICI di RILIEVO:

- Stralcio aerofotogrammetrico Rapp 1:4000
- Stralcio aerofotogrammetrico Rapp 1:1000
- Planimetria stato attuale Rapp 1:100
- Planimetria di progetto Rapp 1:100
- Prospetto stato attuale Rapp 1:100
- Prospetto di progetto Rapp 1:100
- Sezione stato attuale Rapp 1:100
- Sezione di progetto Rapp 1:100



UBICAZIONE:


Via Dell'Epomeo
Civici 165 e 167
Piano terra

DATA:

18 luglio 2018



Il tecnico
(Arch. GAMBARDELLA Francesco)







Pianta piano terra

Rapp. 1:100



Pianta piano terra


Rapp. 1:100



Napoli 18/07/2018


Prospetto frontale

Stato attuale
(su via Dell'Epomeo)
Rapp. 1:100




Prospetto frontale

di progetto
(su via Dell'Epomeo)
Rapp. 1:100




Napoli 18/07/2018

Sezione A-A
Stato attuale
Rapp. 1:100



Sezione A-A
di progetto
Rapp. 1:100



Napoli 18/07/2018



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale

Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro

Servizio Polizia Amministrativa

Oggetto: PRATICA SUAP N° 8128 - 2018 - richiesta adempimenti per il rilascio della concessione telematica di tipo continuativa

1. nuovo grafico senza grillages con soli tavoli, sedie, ombrelloni e fioriere.
2. patti e condizioni, allegati in calce alla presente, firmati digitalmente;
3. attestazione del pagamento dell'imposta di bollo di euro 16,00, debitamente annullata. L'annullamento del contrassegno telematico deve avvenire tramite apposizione, della firma leggibile del titolare dell'attività e della data di annullamento;
4. attestazione del versamento Cosap effettuato sul corrente postale n. 49543655 intestato a Comune di Napoli - CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - COSAP e/o BONIFICO SUL C.C. 49543655 - COD. IBAN IT18Z 076 0103 4000 0004 9543 655
5. Ai fini della regolarità contributiva e del rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'interessato deve **autocertificare**, l'inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all'allegato B del Regolamento COSAP (disponibile in calce) ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito (art. 5 c.4 del Regolamento Cosap approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2018).

n.b La concessione eventualmente rilasciata sulla base di una falsa dichiarazione sostitutiva è considerata sempre come annullata d'ufficio ai sensi dell'art.21 nonies della Legge 241/1990 e s.m.i. e fatti salvi i profili penali conseguenti. Non è ammessa, in tale caso, la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli artt. 19 e 20 della medesima Legge.

PROSPETTO DI DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNO 2018¹

¹. Tariffa permanente approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2018

Categoria A € 166,08

Categoria B 127,49

Categoria C € 75,45

2. Le predette tariffe sono annualmente ed automaticamente aggiornate in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno

Ufficio occupazione suolo pubblico - tel. 0817953373-76 - e-mail. polizia.amministrativa@pec.comune.napoli.it

CATEGORIA COSAP	TARIFFA €	MQ	CANONE €
C	75,45	15	1131,75

Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità di pagamento rateale qualora l'importo del canone sia superiore ad euro 350,00.

Per le concessioni permanenti, in caso di pagamento dilazionato devono essere rispettate le seguenti scadenze:

I rata al momento del rilascio del titolo solo in caso di prima occupazione.

II rata entro il 30 luglio

III entro il 30 ottobre

Nel caso delle concessioni permanenti, per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato, in sede di autolliquidazione, entro il 30 aprile di ciascun anno. Lo stesso viene calcolato in forma complessiva, in ragione cioè di tutte le occupazioni poste in essere dal singolo concessionario. Anche in quest'ultima circostanza è previsto, per importi superiori ad euro 350,00, il pagamento rateale secondo le seguenti scadenze: **30 aprile - 30 luglio - 30 ottobre.**

Per le concessioni temporanee, le ulteriori rate, senza interessi, devono essere versate con cadenza mensile e, comunque, entro e non oltre il termine temporale dell'occupazione.

Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'unità di euro inferiore, se la frazione è inferiore a 50 centesimi, o all'unità superiore se la frazione è uguale o superiore a 50 centesimi, indicando nella causale di pagamento gli estremi del titolo concessorio ed il dato fiscale del soggetto concessionario.

Art. 27 COSAP- Criteri generali di calcolo del canone

1. Per le occupazioni di soprassuolo e sottosuolo, come determinato all'art. 25, il canone è ridotto in

ragione del 50%. Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto per l'intero anno solare. Per il primo anno di occupazione il canone è determinato in forma frazionata in rapporto ai mesi di occupazione; il primo mese viene, in ogni caso, computato per intero indipendentemente dalla data di decorrenza dell'autorizzazione. Il frazionamento non si applica nel caso della concessione di cui all'art. 8, comma 7, e nel caso delle occupazioni abusive permanenti ex art. 17 comma 8.

(...)

3. Il canone per le occupazioni di suolo pubblico, autorizzate con procedura semplificata di durata quadrimestrale, così come definita negli appositi regolamenti di settore, è commisurato al 50% della tariffa permanente.

3 bis. Per le occupazioni per le quali è imposta dall'amministrazione comunale una limitazione oraria superiore alle 6 ore si riduce la tariffa del 50%.

(...)

5. La superficie imponibile, nel caso di valori frazionari, è calcolata con arrotondamento all'unità superiore.

precedente.

(...)

8. Le occupazioni su aree private soggette a servitù di passaggio, per le quali l'occupante sostiene già un costo per il fitto del suolo, il canone è ridotto nella misura del 20%, previa presentazione del contratto di affitto regolarmente registrato.

Si da avviso che decorsi 30 giorni dal ricevimento della presente richiesta senza che sia stata prodotta la documentazione richiesta la pratica verrà definitivamente archiviata.

PRATICA n. 8128 - 2018 (Prot. Gen. N. 462130 - 2018)	
Del 21/05/2018	presentata da LONGOBARDO ANTONIO
CF: LNGNTN58D08F839L	nella qualità di AMMINISTRATORE
Della società LONGOBARDO S.A.S. DI ANTONIO LONGOBARDO & C.	
P.IVA 07895670631	con sede legale in NAPOLI VIA STANISLAO MANNA 42-44
Sede operativa in Napoli	VIA DELL'EPOMEIO 165-167

Il concessionario sottoscrivendo il presente atto dichiara di essere a conoscenza degli obblighi previsti dal Regolamento dei Dehors, approvato con deliberazione di C.C. n. 71 del 10/12/2014 e dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. O. S. A. P.), approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 29.03.2018. In particolare dichiara di essere a conoscenza di quanto stabilito dall'Art. 10 e dall'Art. 18 del Regolamento COSAP, che di seguito si riportano:

Art. 10 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli, senza possibilità di ripetere i canoni versati, corrispondenti ai periodi non goduti e salva l'irrogazione di ulteriori sanzioni previste dalla normativa di settore, qualora:

- a) non rispetti le condizioni imposte con l'atto di concessione;
- b) non osservi quanto stabilito dalle norme e dai Regolamenti comunali;
- c) sia stata revocata, annullata o abbia perso efficacia l'autorizzazione amministrativa per l'esercizio

dell'attività di commercio su aree pubbliche;

d) nel corso della durata della concessione ovvero entro 365 giorni sia violata per almeno 3 (tre) volte la dimensione di occupazione suolo pubblico concessa;

e) non osservi le norme e gli obblighi di natura retributiva, contributiva e di sicurezza in materia di

lavoro, qualora presso l'unità locale risultino addette più di due unità lavorative oltre al titolare. Oltre a comportare, *iuris et de iure* la decadenza dalla concessione già rilasciata, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo della presente lettera e) rappresenta, altresì, causa ostativa al rilascio di una nuova concessione di occupazione di suolo pubblico per un periodo graduato in base

alla gravità della violazione stessa, come individuato all'Allegato B del presente

regolamento, mutuato dall'allegato A al D.M. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/1/2015. Ai fini dell'applicazione della presente lettera e), è necessario che le violazioni siano definitivamente accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, secondo la normativa vigente.

(...)

g) violi uno o più degli obblighi di cui agli artt. 18 e 19 del presente Regolamento. Oltre a comportare, *iuris et de iure* la decadenza dalla concessione già rilasciata, la violazione da parte del medesimo concessionario delle disposizioni di cui ai richiamati artt. 18 e 19 per tre volte nell'arco del medesimo anno solare, rappresenta, altresì, causa ostativa al rilascio di una nuova concessione di occupazione di suolo pubblico per un periodo di 12 mesi dall'ultima violazione definitivamente accertata.

2. La decadenza della concessione può essere pronunciata d'ufficio:

a) in caso di omesso o parziale pagamento del canone o di una sua rata, con relativi interessi e sanzioni, trascorsi infruttuosamente 30 giorni dalla notifica dell'avviso di pagamento;

b) in caso di violazione delle norme, dei termini e delle procedure relative alla voltura della concessione di cui all'articolo precedente;

c) in caso di uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

3. La pronuncia di decadenza di cui al precedente comma 2 comporta la cessazione degli effetti del provvedimento concessorio dal momento in cui viene pronunciata.

4. La mancata occupazione nei termini sarà oggetto di apposito rilievo in loco da parte del

competente Servizio concessorio (anche tramite il Corpo della Polizia locale) e relativo verbale, cui

seguirà una semplice comunicazione al concessionario decaduto per avvisarlo della sopravvenuta

decadenza; conseguentemente il suolo pubblico oggetto della decaduta concessione potrà essere

immediatamente concesso a nuovo richiedente mentre l'eventuale tardiva occupazione da parte del

decaduto concessionario costituisce ad ogni effetto un'occupazione abusiva.

5. Sono cause di estinzione del rapporto di concessione:

a) la morte, la sopravvenuta incapacità della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica;

b) la sentenza dichiarativa di fallimento oppure la liquidazione coatta amministrativa, salvo

autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del Curatore o Liquidatore entro 90

giorni dal provvedimento di proseguire la concessione in atto.

6. Le pronunce e le comunicazioni di cui ai commi precedenti sono tempestivamente comunicate

dal Servizio concessorio al Servizio tributario competente.

Art. 18 - Obblighi generali del concessionario

1. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del

concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che, in dipendenza dell'occupazione, dovessero derivare a terzi.

2. Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme

tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:

a. ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione, unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone ed eventuali oneri accessori dovuti;

(...)

b. a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, anche facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti, nonché l'area circostante nella quale possono essere abbandonati rifiuti riferibili all'attività del concessionario e, se utilizzati impropriamente i cestini pubblici, a tenerli svuotati;

c. a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;

d. a non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;

e. ad evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti;

f. ad evitare scarichi di acqua sull'area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal Comune o

da altre Autorità;

g. a collocare adatti ripari, per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati ed a predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità;

(...)

i. ad esporre il QR-Code se associato agli atti autorizzativi rilasciati dal competente Servizio.

3. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo trovano applicazione le

disposizioni di cui al precedente art. 10.

Il concessionario è inoltre consapevole che:

L'Amministrazione Comunale può imporre in ogni tempo nuove condizioni.

In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere a proprie spese a ripristinare lo stato dei luoghi con immediatezza e, comunque, entro il termine stabilito dal Servizio Occupazione Suolo. In mancanza, il Comune provvederà addebitando le spese al concessionario.

Le occupazioni in Centro Storico (area sito Unesco) devono adeguarsi agli strumenti pianificatori emanati dall'Amministrazione per valorizzare l'area storica della città.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento il presente provvedimento. L'impossibilità di continuazione dell'occupazione oggetto della concessione, per una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune da diritto al rimborso proporzionale del canone, se già pagato e per il periodo di mancata utilizzazione, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 39 del Regolamento Cosap.

Il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione indirizzata al Servizio Polizia Amministrativa, con contestuale riconsegna del titolo ed al Servizio tributario competente. In tale caso, per le occupazioni temporanee, resta dovuto l'intero canone determinato in sede di rilascio, mentre per le occupazioni permanenti, resta dovuto l'intero canone previsto per l'anno in cui viene effettuato il recesso.

Il concessionario ha l'obbligo del pagamento anticipato del canone rispetto al ritiro dell'atto concessorio e all'inizio dell'occupazione. Pertanto, il rilascio del presente provvedimento da parte dell'Ufficio Occupazione Suolo Pubblico è subordinato alla determinazione del canone, che verrà comunicato all'indirizzo del concessionario tramite l'applicativo suap. In caso di errore materiale nel calcolo del canone, il concessionario si impegna a versare a conguaglio il dovuto senza sanzioni e/o interessi di mora.

Nei confronti dei soggetti autorizzati che non abbiano correttamente assolto il pagamento del canone, il competente Servizio tributario invia l'avviso di pagamento a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R, invitando il soggetto passivo dell'obbligazione ad adempiere al pagamento entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, con l'avvertenza che decorso inutilmente il termine, il pagamento sarà intimato mediante ruolo coattivo o ingiunzione di pagamento. Con il medesimo avviso viene irrogata la penale pari al 30% del canone evaso; in caso di pagamento effettuato entro i 60 gg. dalla notifica dell'avviso di pagamento, la penale è ridotta nella misura del 50%. Sono altresì applicati gli interessi come stabiliti all'art.36 del Regolamento Cosap. Prima della notifica dell'avviso di cui sopra, il concessionario che si accorga di non aver tempestivamente versato il canone può regolarizzare spontaneamente i suoi pagamenti con le medesime modalità previste, per i tributi, dall'art.13 del D.Lgs. 472/97 in tema di ravvedimento operoso. Qualora il canone è stato versato con un ritardo inferiore ai 15 giorni, le sanzioni legate al tardivo versamento vengono irrogate in misura ridotta analogamente a quanto disposto, in materia tributaria, dall'art.13 del D.Lgs. 471/97.

L'avvenuto pagamento, anche di una sola rata (nell'ipotesi di pagamento dilazionato), equivale ad accettazione dell'intero canone imposto per la concessione.

Il concessionario è informato che:

1. Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti in caso di gravi situazioni, se non diversamente disposto da norme di legge.

2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, può essere concessa dal dirigente del competente Servizio tributario, la ripartizione del pagamento delle somme dovute a fronte di avviso di pagamento, ovvero nei casi di ravvedimento di cui all'art.34 comma 3, secondo un piano rateale predisposto dal Servizio tributario competente e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, entro l'ultimo giorno del mese. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi previsti dal vigente Regolamento, oltre al rimborso delle spese.

3. La richiesta di dilazione deve essere presentata prima della scadenza utile per il pagamento del debito allegando l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento di un dodicesimo dell'importo complessivamente dovuto. Tale versamento costituisce acquiescenza al provvedimento di accertamento del debito. Il Servizio tributario competente dovrà dare riscontro alla richiesta di rateazione entro 60 giorni dal suo ricevimento.

4. La rateazione non è consentita:

a) quando il richiedente risulta moroso relativamente a precedenti rateazioni o dilazioni;

b) se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 1.000,00;

5. La durata del piano rateale non può eccedere i tre anni (36 rate mensili)

6. Per gli importi superiori ad € 10.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia fidejussoria rilasciata da istituto bancario o da società assicurativa regolarmente iscritta al IVASS.

7. L'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore ad € 100,00.

8. In caso di mancato pagamento di una rata, alle scadenze stabilite dal piano di rateazione, il contribuente decade automaticamente dal beneficio e le somme residue dovute sono immediatamente riscuotibili mediante l'iscrizione della partita al ruolo coattivo con contestuale decadenza del beneficio previsto all'art. 35, comma 7 (riduzione al 25% della sanzione amministrativa pecuniaria), nonché di quello previsto all'art. 34 commi 2 e 3.

9. È ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.

Il Concessionario

documento firmato digitalmente

LONGOBARDO ANTONIO s.a.s.
di LONGOBARDO & C.
Via dell' Epomaeo 165/167 - 80126 Napoli
P.Iva 07895670691
Tel. 081-6133110



Allo Sportello Unico per le Attività Produttive
del Comune di Napoli



Oggetto: ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO (D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e successive integrazioni e modificazioni).

Il sottoscritto LONGOBARDO ANTONIO dichiara che la marca da bollo n. codice
Cognome e Nome
identificativo 01180080141784 apposta sulla presente e annullata in base alle
Inserire numero sopra al codice a barre
indicazioni riportate in calce¹, si riferisce a:

domanda di autorizzazione per _____
Oggetto della domanda di autorizzazione
relativa all'attività di _____
sita nel Comune di NAPOLI in _____
Indirizzo Ci vico

ovvero

rilascio titolo autorizzatorio relativo all'istanza n. PRATICA N. 8128-2018,
PROT. GEN N. 462130-2018
N° protocollo dell'istanza di autorizzazione

La presente dichiarazione costituisce attestazione del pagamento dell'imposta di bollo, e viene allegata alla domanda che lo scrivente inoltra tramite il sistema *online* dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Napoli.

Il sottoscritto rilascia la presente dichiarazione consapevole di quanto prescritto dall' art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e delle pene previste dall'art. 496 C.P., sulla responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o mendaci, o di produzione di atto contenente dati non rispondenti a verità.

Il sottoscritto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei successivi controlli da parte dell'autorità competente.

NAPOLI 27/07/2018

Firma
LONGOBARDO ANTONIO s.a.s.
di LONGOBARDO & C.
Via dell'Epomeo 155/157 - 80126 Napoli
P.Iva 07895670631
Tel. 081.6733173

¹ L'annullamento del contrassegno telematico applicato sulla presente dovrà avvenire tramite apposizione, parte sul contrassegno e parte sul foglio, dei seguenti estremi essenziali:
- firma leggibile del titolare dell'attività;
- data di annullamento.



sul C/C n. 4 9 5 4 3 6 5 5

di Euro 3 7 7, 2 5

IMPORTO IN LETTERE #trecentosettantasette/25#

INTESTATO A COMUNE DI NAPOLI

CAUSALE

CANONE COSAP ANNO 2018 1° RATA VIA
DELL'EPOMEIO CIV.CI 165 E 167407086 07 24=07-18 E 0179
VCL 0511 €*377,25*
C/C 080049543655 €*1,50*
PB DEM 180724-163627-71995381

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

ESEGUITO DA LONGOBARDO ANTONIO

VIA - PIAZZA CROCE DI PIPERNO N.105

CAP 80126 LOCALITA' NAPOLI-NA



sul C/C n. 4 9 5 4 3 6 5 5

di Euro 3 7 7, 2 5

IMPORTO IN LETTERE #trecentosettantasette/25#

INTESTATO A COMUNE DI NAPOLI

CAUSALE

CANONE COSAP ANNO 2018 1° RATA VIA
DELL'EPOMEIO CIV.CI 165 E 167407086 07 24=07-18 E 0179
VCL 0511 €*377,25*
C/C 080049543655 €*1,50*
PB DEM 180724-163627-71995381

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

ESEGUITO DA LONGOBARDO ANTONIO

VIA - PIAZZA CROCE DI PIPERNO N.105

CAP 80126 LOCALITA' NAPOLI-NA